



REMTECH EXPO

coast

Il riutilizzo dei sedimenti di dragaggio I sedimenti come risorsa



Luigi Righini

Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici



CONFERENZA NAZIONALE SMART PORTS

Mercoledì 19 Settembre 2018 - ore 09,30 ÷ 12,00

RemTech Expo 2018 (19, 20, 21 Settembre) FerraraFiere

www.remtechexpo.com

I SEDIMENTI SONO UNA RISORSA ?

**SICURAMENTE ... QUELLI NON
CONTAMINATI**

E I SEDIMENTI CONTAMINATI ?

**SICURAMENTE ... UNA VOLTA
ELIMINATA LA CONTAMINAZIONE**

COSA NECESSITA PER ELIMINARE LA CONTAMINAZIONE ?

**1. TECNOLOGIE DI
DECONTAMINAZIONE (dewatering,
soilwashing, bioremediation, ecc.)**

**2. UN PRINCIPIO NORMATIVO CHE
PERMETTA IL PASSAGGIO DA
RIFIUTO A NON RIFIUTO
(END OF WASTE)**

D.Lgs. 152-2006 art. 184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto

- 1) *Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a) *la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;*
 - b) *esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto*
 - c) *la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti*
 - d) **L'UTILIZZO DELLA SOSTANZA O DELL'OGGETTO NON PORTERÀ A IMPATTI COMPLESSIVI NEGATIVI SULL'AMBIENTE O SULLA SALUTE UMANA**

D.Lgs. 152-2006 art. 184-quater. Utilizzo dei materiali di dragaggio

1. *I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:*
 - a) *non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo;*
 - b) *è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.*

NECESSITA L'INTEGRAZIONE dei
concetti di colonna A e B e di eluato
(validi solo per il recupero a terra,
SCARSISSIMA APPLICABILITÀ per
materiali salati) ed APPLICAZIONE
ANCHE IN USCITA dai trattamenti di
sanificazione dei concetti di
VALUTAZIONE PONDERATA previsti
dall'allegato tecnico del DM 173/2016

**MANCA IL DOCUMENTO ATTUATIVO
ALL'ART. 184 ter OVVERO UN
«**DECRETO MINISTERIALE**»
DEDICATO AI SEDIMENTI MARINI ED AL
LORO **RIUTILIZZO IN AMBITO
MARINO-COSTIERO****

I tema è estremamente attuale in quanto una sentenza del Consiglio di Stato del 28 febbraio 2018 **HA MESSO IN CRISI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI tramite le quali si potevano risanare le matrici terrose contaminate tra cui appunto i sedimenti contaminati ed ottenere appunto degli EoW. Detta sentenza ha, di fatto, **RESO ILLEGITTIME TUTTE LE ATTUALI POSSIBILITÀ DI ECONOMIA CIRCOLARE ATTUABILI** sul mondo dei cosiddetti “fanghi di dragaggio”**

Il Ministero dell’Ambiente, in una nota ufficiale del 9 luglio 2018, ha risposto ad una interrogativa parlamentare ed ha ufficializzato che, nella modifica del 184 ter di prossima emanazione, sarà confermata la competenza “caso per caso” agli enti incaricati di rilasciare le autorizzazioni di gestione rifiuti, **IN ATTESA DELL’EMANAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI SPECIFICI PER OGNI SINGOLA CASISTICA**

PROPOSTA: produzione di una **BOZZA DI DECRETO**
ATTUATIVO DELL'ART. 184 ter da proporre al
Ministero dell'Ambiente per tracciare con dettaglio e
chiarezza le modalità di gestione dei sedimenti
sottoposti ad processi di sanificazione al fine della
“cessazione della caratteristica di rifiuto” e definire le
strategie di riutilizzo **SFRUTTANDO I PRINCIPI DI**
COMPATIBILITÀ SANITARIA ED AMBIENTALE definiti
nell'allegato tecnico del DM 173/2016

PROPOSTA

**LA *FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DEI CHIMICI E DEI FISICI* OFFRE
GRATUITAMENTE AD ASSOPORTI LA SUA
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER LA
REDAZIONE DELLA CITATA BOZZA DI DM**

coast

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Dott. Luigi Righini

**Federazione Nazionale degli
Ordini dei Chimici e dei Fisici**

E-mail: luigi.righini@chimici.it